

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4670 del 23/11/2016
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PRATICA: RNPPA1166 COMUNE DI RIMINI (RN) DITTA: TRENITALIA; USO: INDUSTRIALE; RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4743 del 21/11/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI
BOLOGNA

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE PRATICA RNPPA1166
COMUNE DI RIMINI (RN)
DITTA: TRENITALIA
USO: INDUSTRIALE
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico della opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione

Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della LR 13/2015;

PRESO ATTO:

-che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini n. 254 del 15/01/2013, è stato concesso alla Società Trenitalia Spa – Gruppo Ferrovie dello Stato con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, Cod. Fisc. e P. Iva n. 05403151003, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Rimini da destinarsi ad uso industriale mediante un pozzo esistente della profondità di metri 86 e ubicato su terreno distinto nel NCT al Fg. 75 part. 89, nella quantità massima di 10 (l/sec.), fino alla data del 31/12/2015 ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001, proc. RNPPA1166/07RN01;

- che in data 28/12/2015, protocollo n. PG.2015.894769 del 31.12.2015, la Società Trenitalia ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta e ha versato, in data 23/12/2015 l'importo pari ad € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell' atto di concessione in rinnovo :

- a) il prelievo avviene mediante un pozzo esistente avente una profondità di mt. 86 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 11 Kw e portata massima di 10 lt/s;
- b) la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/anno 48.000,00;
- c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

DATO ATTO:

-che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;

-che non sono stati acquisiti agli atti i pareri dell'Autorità di Bacino Marecchia-Conca e della Provincia di Rimini, in quanto trattasi di domanda di rinnovo non condizionata a parere né soggetta a pubblicazione;

ACCERTATO:

- che la Società Trenitalia ha provveduto al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;

- che il richiedente ha versato in data 04/03/2016 l'importo pari a euro 2.100,60 relativo al canone 2016 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;

- che la Società Trenitalia ha versato in data 18/11/2016 la somma di € 343,10 a titolo di integrazione del deposito cauzionale , ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i. , all'uso "industriale";
- che il prelievo ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione del prelievo;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di dieci anni fino alla data del 31/12/2025, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare di cui all'atto n. 254 del 15/01/20013 che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di assentire alla Società Trenitalia Spa – Gruppo Ferrovie dello Stato con sede legale in Piazza della Croce Rossa,1 – 00161 Roma, Cod. Fisc. e P. Iva n. 05403151003, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Rimini destinata ad uso industriale mediante un pozzo esistente della profondità di metri 86 e ubicato su terreno distinto nel NCT al Fg. 75 part. 89, per la quantità massima di 10 l/sec e un consumo annuo pari a 48.000 mc ;
2. di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate al ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.); tale prescrizione integra le disposizioni contenute nel Disciplinare della Concessione in rinnovo;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31/12/2025** ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.RER. n.787/2014
4. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 254 del 15/01/2013 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
5. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2016, paria a euro 2.100,60, è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2016 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata corrisposta la somma di € 343,10 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, che risulta così pari a € 2.100,60;
6. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
7. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
8. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;

- per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

10. di dare atto inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di pubblicare sul BURERT il presente atto;
- di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in originale al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del TU di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Dott. Giuseppe Bagni
(Originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso industriale richiesta dalla Società Trenitalia Spa – Gruppo Ferrovie dello Stato con sede legale in Piazza della Croce Rossa,1 – 00161 Roma, C.F/P.I. n. 05403151003, (Prat.n. – RNPPA1166).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche:

- diametro esterno mm 165;
- diametro interno mm 155;
- lunghezza filtro mt. 1,70;
- profondità del pozzo mt. 86;
- profondità della pompa mt. 55;
- livello statico della falda mt. 10;
- potenza pompa Kw 11;
- portata massima della pompa l/s 10;
- coordinate geografiche UTM*32: X= 786896,46; Y= 884927,74;

Il pozzo è ubicato in comune di Rimini al Fg. 75 part. 89.

La risorsa derivata è utilizzata a servizio degli impianti per la manutenzione ciclica locomotive e carrozze della OMC Locomotive di Rimini in via delle Officine.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata, pari a 10 l/s, e di volume pari a mc/anno 48.000,00, stabiliti nel provvedimento di concessione;

Il concessionario è obbligato a sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all’Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 **dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE** della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2025.**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 7 OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.